

Statuto

Art.1) L'Ente per le Opere di Religione e di Culto, istituito con Decreto dell'Arcidiocesi di Monreale del 27 ottobre 1963 con sede in Monreale (PA), Via Arcivescovado, Palazzo Arcivescovile, persegue fini di culto, religione ed istruzione e non intende perseguire nessun fine di lucro.

Art.2) L'Ente in particolare può:

- a. Collegare le varie iniziative per la conservazione, la difesa e la propagazione della fede cattolica nell'Arcidiocesi di Monreale, con tutte le iniziative idonee a realizzare gli scopi istituzionali;
- b. Promuovere e favorire studi superiori di Teologia, scuole di Teologia per laici, cicli di conferenze, corsi di cultura religiosa, esercizi spirituali, attività catechistiche, pubbliche manifestazioni di culto ed ogni altra iniziativa diretta ad intensificare lo spirito religioso e la pratica della vita cristiana nel popolo, nonché centri di preparazione al sacramento del matrimonio, incontri per la formazione cristiana della gioventù.
- c. Creare o sostenere organi atti a potenziare e diffondere la cultura e l'arte a servizio del pensiero cristiano: accademie, archivi, biblioteche, centri di lettura, mostre di arte, scuole di musica sacra e manifestazioni musicali, musei o collezioni particolari per la custodia e la conservazione del patrimonio artistico dell'Arcidiocesi;
- d. Porre in essere organismi che, valendosi dei moderni mezzi di comunicazione sociale: stampa, radio, cinema, televisione servano alla diffusione del pensiero cristiano;
- e. Realizzare e gestire l'attività editoriale attraverso l'edizione di giornali quotidiani e/o periodici, nonché l'esercizio dell'attività editoriale scritta, televisiva, informatica, libraria dell'attività tipografica (sia finalizzata alla propria attività editoriale, sia per conto di terzi), ed ogni altra attività comunque attinente all'informazione. L'esercizio dell'attività libraria; l'esercizio di servizi giornalistici necessari; l'acquisizione e la gestione di servizi pubblicitari; l'organizzazione e la gestione di congressi e manifestazioni;
- f. Promuovere e gestire opere, attività ed iniziative, per l'istruzione, la formazione e la cura di particolari categorie di fedeli: centri ricreativi, oratori, attività sportive, istituti per bambini, orfani e persone anziane, centri di convivenza per il Clero, istituzioni intese a promuovere la formazione morale e professionale dei fedeli, come mezzo di sviluppo della persona umana, secondo l'ispirazione cristiana; ed

inoltre organizzare attività ed iniziative tendenti alla occupazione e valorizzazione del tempo libero e che interessano la cultura, l'arte, lo sport, lo spettacolo, il turismo;

- g. Promuovere, progettare e curare la costruzione e l'apertura di nuovi luoghi di culto (Chiese parrocchiali, Cappelle ...) e degli annessi locali e dipendenze necessari o utili per lo svolgimento delle varie attività mediante professionisti all'uopo incaricati dall'Ente e di sua esclusiva e piena fiducia;
- h. Promuovere la cultura e la devozione popolare siciliana mediante l'organizzazione di visite e pellegrinaggi;
- i. Provvedere all'assistenza religiosa, morale, e, in quanto occorra, come mezzo per meglio conseguire le finalità statutarie, all'assistenza materiale della gioventù e delle persone anziane, specialmente di quelle in stato di bisogno. Intensificare l'assistenza religiosa, morale e professionale ai lavoratori e agli emigrati dell'Arcidiocesi di Monreale e della Sicilia nonché alle loro famiglie, in collaborazione con i piani della Conferenza Episcopale Siciliana (C.E.Si);
- j. Promuovere attività ecumeniche e missionarie mediante contatti con Chiese di altre nazioni, sia a livello di scambi di persone che con l'invio di opportuni aiuti;
- k. organizzare, gestire e realizzare corsi di formazione professionale, seminari di studio e convegni;
- l. Promuovere contatti, incontri, rapporti di collaborazione e siglare contratti, accordi e convenzioni con gli Enti locali, Comunali – Provinciali – Regionali, con gli Enti Statali, Europei e Internazionali nonché con Enti politici, culturali e scientifici;
- m. Partecipare alla costituzione di consorzi e/o cooperative sociali di cui alla legge 381/91;
- n. Gestire attività socio-sanitarie assistenziali ed educative dirette e/o in convenzione con l'ente pubblico (Regioni, Comune, Provincia ecc.), secondo l'articolo 26 della legge della Regione Sicilia 22/86 e successive modifiche, per le sezioni minori, anziani, inabili, gestanti, e ragazze-madri e con le tipologie seguenti istituti di ricovero (convitto e semiconvitto), asilo nido, centro diurno assistenza ed incontro, comunità alloggio, casa albergo, casa protetta, centro accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, soggiorni vacanze, comunità di tipo familiare, assistenza domiciliare, casa di riposo, case di accoglienza per gestanti e ragazze-madri e successive modificazioni, e secondo la legge della Repubblica Italiana 328 dell'8/11/2000 e successive modificazioni;

- o. Gestire centri di accoglienza turistica: punto informazioni, visite organizzate, ospitalità diurna o residenziale (con o senza servizio ristoro) e le attività connesse o funzionalmente legate per consentire la prestazione di servizi completi, efficienti e di qualità;
- p. Gestire per conto terzi la realizzazione di assemblee, convegni, seminari di studio, tavole rotonde e le attività connesse o funzionalmente legate per consentire la prestazione di servizi completi, efficienti e di qualità;
- q. Fornire consulenza nella fase di progettazione agli Enti Pubblici e Privati che intendano gestire o realizzare servizi ed attività non in contrasto con le finalità dell'Ente e/o elaborare per conto loro i relativi progetti;
- r. Gestire per conto degli Enti convenzionati con l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile la selezione dei candidati per il Servizio Civile, la relativa formazione e le procedure amministrative e burocratiche della gestione del Servizio Civile (modulistica di richiesta, gestione licenze, gestione pagamenti, etc.);
- s. Promuovere il Servizio Civile in ogni forma, con ogni mezzo ed in ogni luogo (scuole, università, luoghi di culto, etc.);
- t. Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati ritenuta funzionale al conseguimento delle finalità sociali.

L'Ente per il raggiungimento degli scopi sociali potrà sottoscrivere convenzioni con il servizio sanitario nazionale e/o regionale, università, istituti scientifici, scuole medie superiori, associazioni riconosciute, privati singoli ed associati, con Enti pubblici e privati compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, bancarie e finanziarie necessarie, chiedere e ricevere contributi da parte di enti, aprire conti correnti (bancari e postali), anche affidati con facoltà di scopertura, ed effettuare qualsiasi altra operazione bancaria, aderire a tutti gli organismi, enti ed associazioni, nazionali ed internazionali, che perseguono in tutto o in parte, finalità analoghe a quelle proprie dell'Ente, partecipare ad associazioni, consorzi e cooperative, espletare ogni altra attività utile per il perseguimento delle finalità ed il conseguimento degli scopi sociali.

Art.3) Per adempiere alle finalità sopra indicate, l'Ente può accettare contributi statali o regionali, rette di ricovero, libere offerte da fedeli o da enti, eredità, legati, donazioni; potrà procedere ad acquisti, permuta e vendite di beni mobili ed immobili sotto il controllo dell'Autorità Ecclesiastica.

Art.4) Il patrimonio dell'Ente è costituito dagli immobili allo stesso intestati, e conta, per il finanziamento delle attività sopra indicate, su periodiche raccolte di fondi presso la popolazione della Diocesi di Monreale e sulle spontanee offerte di persone, nonché sui beni mobili ed immobili, che potranno pervenire all'Ente per acquisto o per atti di liberalità fattigli direttamente o a mezzo dell'ordinario diocesano, quando la liberalità abbia lo scopo di religione e di culto.

Art.5) Organi dell'Ente sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo.

Art.6) Il Consiglio è composto da cinque membri, di cui uno l'Arcivescovo pro-tempore, o altro soggetto da lui designato, con la carica di Presidente; gli altri consiglieri sono nominati dall'Arcivescovo di Monreale, durano in carica un quinquennio e sono confermabili.

Art.7) Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione spetta: a) rappresentare legalmente l'Ente ad ogni effetto di legge; b) provvedere in materia di ordinaria amministrazione; c) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio ed eseguirne le deliberazioni. Sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, e per questo non spettanti al Presidente, tutti quelli contenuti nel Decreto del 5 novembre 2008 ai sensi del can. 1281 § 2 di specifica competenza del Vescovo diocesano sentito il parere del consiglio diocesano per gli affari economici.

Art.8) Il Presidente presiede il Consiglio e lo convoca almeno due volte l'anno ed ogni volta che se ne presenti la necessità.

Art.9) Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Segretario - Tesoriere, al quale compete la compilazione dei Bilanci preventivi, dei conti consuntivi, la tenuta dei verbali, dei documenti d'archivio, nonché delle scritture contabili. In ogni riunione o adunanza del Consiglio un membro del medesimo ne redigerà su apposito registro il verbale da leggersi al termine dell'adunanza stessa o almeno all'inizio di quella successiva.

Art.10) Al Consiglio d'Amministrazione, come sopra costituito, spetta provvedere a tutto quanto è necessario per il funzionamento e la gestione dell'Ente. Esso si riunisce ogni volta che il Presidente lo creda opportuno e comunque almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo a esercizio finanziario decorrente dal primo gennaio al trentuno dicembre e, per l'accoglimento delle richieste per le singole opere o necessità entro il 30 aprile di ogni anno per

approvare il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre di ogni anno per approvare il bilancio preventivo.

Art.11) Il Presidente ed i Membri del Consiglio hanno voto deliberativo e per la validità delle dichiarazioni del medesimo è necessaria la maggioranza di voti stabiliti dal par. 1°, comma primo del can. 101 del C.J.C.

Art.12) Il Sindaco revisore è l'organo di controllo amministrativo, finanziario e contabile. Viene nominato dall'Arcivescovo pro-tempore, rimane in carica 3 (tre) anni e può essere confermato. L'organo ha il compito di: a) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale; b) controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Esso redige ogni anno una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

Art.13) Il Bilancio dell'Ente è annuale e si chiude il 31 dicembre. Il Bilancio ed ogni atto di straordinaria amministrazione deliberato dal Consiglio dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità Ecclesiastica competente, a norma dei can. 1519 e segg. del Codice di Diritto Canonico.

Art.14) Ogni anno, nell'ultima domenica di settembre, in tutte le Chiese pubbliche della Diocesi, anche dei Religiosi esistenti, sarà celebrata la "Giornata pro Ente Diocesano per le Opere di Religione e di Culto", allo scopo di farne conoscere le importanti finalità e raccogliere le offerte per il medesimo;

Art.15) Con apposito Regolamento saranno dal Consiglio emanate ed approvate dall'Ordinario Diocesano le norme particolari, sia per lo svolgimento delle singole attività dell'Ente sia per la sua amministrazione.

Art.16) In caso di cessazione dell'Ente, per qualsiasi motivo, il suo patrimonio sarà devoluto all'Arcivescovo pro-tempore di Monreale, che dovrà destinarlo ad attività di culto, di religione e di istruzione nell'Arcidiocesi.

Art.17) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme canoniche e civili che regolano la materia.

Dato in Monreale, 23 settembre 2009.

Prot. 0311/09